



**PROCURA GENERALE  
della Corte di Cassazione**

**UDIENZA DEL 28. 1. 2020.**

**RG: 43791/2019 (n. 27) (\*\*\*\*\* \*) e 43771/19 (n. 34) (\*\*\*\*\* \*)**

**Il Sostituto Procuratore Generale**

Visti gli atti relativi al ricorso in oggetto proposti dagli imputati:

- \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* (entrambi attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere)

Avverso: le ordinanze n. 1287/19 e 1288/19 del Tribunale del Riesame di Catanzaro (del 3. 9. 2019).

Con esito: **rigetto della richiesta di riesame.**

**PREMESSO CHE:**

IL Tribunale del Riesame di Catanzaro con le ordinanze n. 1287/2019 e 1288/2019 del 3. 9. 2019, depositate in cancelleria il 3. 10. 2019 e notificate ai difensori il 4. 10. 2019, rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* avverso il provvedimento genetico n. 129/2019 del Gip del Tribunale di Catanzaro, con il quale gli indagati venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati:

- CAPO A) (contestato soltanto a \*\*\*\*\*) delitti di cui agli artt. 81 cpv, 56, 99 comma 4, 610, 416 bis c.p.; i successivi capi di imputazione risultano, invece, contestati ad entrambi gli indagati
- CAPO B) delitto di cui agli artt. 110, 575, 577, 416 bis c.p;
- CAPO C) delitti di cui agli artt. 61 n.1 , 110, 411, 416 bis 1 comma c.p.
- CAPO D) delitti di cui agli artt. 81, 99, 110 c.p. e 2, 4, 7 L. 895/1967

Avverso i suddetti provvedimenti del Tribunale del Riesame di Catanzaro propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, con un mezzo di gravame articolato in 5 motivi e finalizzato ad ottenere l'annullamento delle ordinanze impugnate.

I ricorsi proposti nell'interesse di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* sono trattabili congiuntamente stante la loro quasi completa sovrapposibilità. **Motivi di ricorso**

**1. Capo A) della provvisoria imputazione.**

Violazione e falsa applicazione dell'art. 610 c.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

La difesa riproduce una contestazione già avanzata in sede di riesame e valorizzando il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra \*\*\*\*\* e il \*\*\*\*\* asserisce che giammai potrebbe contestarsi al \*\*\*\*\* il delitto di violenza privata relegandosi, semmai, le sue dichiarazioni a “semplici minacce”.

### **La censura è inammissibile.**

Premesso che: *«Integra gli estremi del reato di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa»* (Sez. 6, Sentenza n. 9921 del 13/10/2011).

Ed altresì che, *«Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.»* (Cass.pen., Sez. 5, Sentenza n. 34124 del 06/05/2019).

La qualificazione giuridica compiuta dal Tribunale del Riesame dei fatti contestati appare incensurabile. Dal contenuto dei messaggi inviati dal \*\*\*\*\* al \*\*\*\*\* infatti, emerge chiaramente che gli stessi erano diretti al sol fine di costringerlo a lasciare la \*\*\*\*\* , quasi come se il \*\*\*\*\* agisse alla stregua dell'esercizio di un diritto dominicale sulla ragazza.

## **2. Capi B) e C) della provvisoria imputazione.** Violazione degli artt. 192, 194, 273 c.p.p. ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p.

Carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p.

Secondo la difesa degli indagati, ordinanza del Tribunale del Riesame avrebbe motivato la riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati ai capi B) e C) della provvisoria imputazione ai \*\*\*\*\* , sulla base di elementi essenzialmente di natura ipotetica o congetturale. In quanto tali, pertanto, inidonei ad integrare il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. e non atti a giustificare l'applicazione e/o il mantenimento della misura cautelare in atto.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che l'ordinanza impugnata ometterebbe di confrontarsi in maniera approfondita sui dati e sui profili di criticità offerti dalla difesa.

### **Il motivo di ricorso è inammissibile.**

È opportuno premettere che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533



### **La censura è inammissibile.**

*«In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019).*

A tal proposito, la motivazione espressa dalla Tribunale del Riesame in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in relazione al reato contestato ai \*\*\*\*\* di cui al capo D) della provvisoria imputazione appare incensurabile in tale sede.

Infatti con riferimento al fucile, la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. è stata adeguatamente motivata alla luce della intercettazione telefonica in cui gli indagati parlavano dell'arma e di dove fosse occultata, facendo chiaramente intendere della riconducibilità a loro della stessa.

Inoltre, l'illegittimità della detenzione emerge dal fatto che lo stesso fosse occultato in un pozzo e che a loro dire era meglio che restasse lì.

Invece per quanto riguarda la pistola, il collegio ha correttamente confermato la sussistenza della prova cautelare a loro carico principalmente sulla base delle dichiarazioni rese da \*\*\*\*\* il 11. 10. 2018, le quali trovano riscontro nel narrato di \*\*\*\*\* (padre della vittima).

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 416 bis c.p. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Carezza, contraddittorietà e/o manifesta illegittimità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1., lett. e) c.p.p.

Secondo i ricorrenti, la contestazione dell'aggravante in parola sarebbe infondata, nonché ancorata ad una motivazione illogica e contraddittoria.

In particolare, secondo la difesa la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1 comma, c.p. sarebbe stata ancorata più che alle modalità oggettive del fatto, al contesto territoriale in cui è avvenuto il fatto e all'esistenza di un legame di parentela tra gli indagati e soggetti mafiosi.

### **Il motivo di ricorso è infondato.**

Quanto all'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 c.p., questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice 4 di cui all'art. 3 bis c.p., risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui: *«l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione» (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938).*

*«Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare che quella evocazione*

*sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune».* (Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 39424 del 09/09/2019)

Nella fattispecie, è stata valorizzata – tanto nell’ordinanza genetica che nel provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame – la subordinazione del \*\*\*\*\* alla volontà degli indagati, propria di logiche tipiche della criminalità organizzata nonché la particolare efferatezza delle modalità dell’azione delittuosa contestata agli indagati, quali: l’aver attirato la vittima con un pretesto presso la loro abitazione, l’omicidio del \*\*\*\*\* (avente come movente una forte gelosia e distorto senso d’onore da parte di \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*), l’occultamento del cadavere (gettato del fiume \*\*\*\*\*) e l’incendio dell’autovettura della vittima in cui si trovava il suo cellulare.

**5.** Violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

In relazione al pericolo di inquinamento probatorio, secondo la difesa, la motivazione adottata dal collegio sarebbe del tutto illogica, in quanto non terrebbe in considerazione che gli indagati – sin da subito perfettamente consapevoli di essere tra i principali sospettati del delitto – non hanno posto in essere alcuna condotta atta a pregiudicare la genuinità del dichiarato dei possibili testimoni.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, invece, il Tribunale del riesame avrebbe compiuto un giudizio prognostico ancorato ad un pericolo astratto e/o meramente ipotetico, non corroborato da elementi di fatto.

### **Il motivo è infondato.**

Con riferimento al primo dei *pericula libertatis*, secondo il consolidato orientamento di Codesta Suprema Corte: *«In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.»* (Cass. pen., Sez. 5 - , Sentenza n. 11250 del 19/11/2018) Ebbene, nel caso di specie il collegio ha affermato l’esistenza del **pericolo di reiterazione di reati** proprio alla stregua delle specifiche modalità e circostanze del fatto (quali l’agire in concorso con altri nel commettere un omicidio, l’occultamento del cadavere e la detenzione illegittima di armi) e della personalità degli indagati che hanno dimostrato una spiccata spregiudicatezza, crudeltà e proclività a commettere delitti, anche con l’uso di armi.

In relazione al **pericolo di inquinamento probatorio**, invece, l’esigenza cautelare appare adeguatamente motivata in considerazione del fatto che – nel processo di cui trattasi - il compendio probatorio è rappresentato anche da fonti di natura dichiarativa, e pertanto, gli indagati

potrebbero – come già preannunciato dagli stessi - agevolmente rintracciare i soggetti già escussi (o da escutere) dagli inquirenti per indurli a modificare o ritrattare le dichiarazioni rese.

**P.Q.M.**

Alla luce delle considerazioni svolte si conclude chiedendo:

**- l'inammissibilità dei ricorsi.**

Il sostituto procuratore generale  
*Ettore Pedicini*